

**ALLEGATO A (CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE E ISTITUTO PENITENZIARIO)**

**CONVENZIONE**

**PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI E INTERNATI.**

L'anno 2012, il giorno .....

Il sindaco del Comune di....., dr.....

Il Direttore della Casa di Reclusione (oppure Casa Circondariale) di....., dr.....

**Premesso**

che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;

che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali ed i comuni;

che la Direzione della Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di ..... , ed il Comune di ..... si propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta;

che il Comune di ..... intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a soggetti ristretti;

che il Comune di ..... intende promuovere la partecipazione di detenuti ed internati in iniziative di pulizia, manutenzione e restauro di siti di interesse pubblico;

che vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita convenzione, gli impegni reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell'iniziativa;

che il presente protocollo viene stipulato e reso operativo in collaborazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del Progetto Nazionale per il recupero del patrimonio ambientale;



Tutto ciò premesso

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, mette a disposizione dei detenuti e degli internati ristretti nella struttura penitenziaria di \_\_\_\_\_, opportunità lavorative per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo le modalità di seguito indicate.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di \_\_\_\_\_, individua tra la popolazione attualmente reclusa un numero di soggetti, preferibilmente residenti nella provincia di \_\_\_\_\_, per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi o alle licenze.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, redige altresì il piano di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto dal Comune di \_\_\_\_\_, e lo invia al Magistrato di Sorveglianza per l'approvazione.

Il Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di datore di lavoro, provvederà alla retribuzione dei soggetti impiegati nelle attività lavorative, mediante la corresponsione di buoni lavoro (voucher INPS) ovvero con borse lavoro di importo che dovrà essere previamente stabilito da opportuni accordi con la Direzione dell'istituto penitenziario ove sono ristretti.

Art. 2

Il Comune di \_\_\_\_\_, predisporrà, previ accordi con la Direzione dell'Istituto, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile per l'impiego proposto, luogo ed orario per l'eventuale fruizione del pasto presso esercizi commerciali convenzionati.

Art. 3

All'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ spetterà il versamento dei contributi INPS ed INAIL per la relativa copertura assicurativa dei soggetti lavoratori;

Art. 4

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, indicherà i referenti di progetto che mensilmente si faranno carico di verificare il buon andamento dello stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo, coordinandosi costantemente con i rappresentanti della Direzione dell'istituto penitenziario, all'uopo individuati come responsabili dell'iniziativa.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Direttore della Casa di Reclusione (Casa Circondariale di \_\_\_\_\_), salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' Amministrazione Comunale di\_\_\_\_\_.

Art. 5

La presente convenzione avrà la durata di\_\_\_\_\_ anni a decorrere dal\_\_\_\_\_.

Data

Per Amministrazione Comunale di\_\_\_\_\_

Il Direttore della Casa di Reclusione  
di\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO B (CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE E TRIBUNALE)**

### **CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186, CO.9 BIS, C.D.S.**

#### **Premesso**

che a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l.145/04;

che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art.186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall'art.2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell' imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274;

che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di \_\_\_\_\_, Ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona di \_\_\_\_\_ del Tribunale di \_\_\_\_\_, giusta la delega di cui in premessa e l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ (data di nascita), si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ consente che n. \_\_\_\_\_ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) lavoro di pubblica utilità da svolersi a favore degli utenti presso \_\_\_\_\_;**
- 2) lavori di manutenzione e a tutela del patrimonio ambientale da svolgersi presso \_\_\_\_\_;**
- 3) attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale presso il Comando di Polizia Municipale;**

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominati ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed é a carico dell'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, al sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di \_\_\_\_\_ anni a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Data

Per Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale